La Commissione ha proceduto all'esame dello Statuto della nostra Camera Penale con i principali scopi di:

- proporre una riforma del meccanismo elettorale;

- rimediare ad alcuni problemi interpretativi che nel corso del tempo sono sorti in relazione alle diverse clausole statutarie;

- eliminare quelle parti che a causa del decorso del tempo sono, in concreto, obsolete, o non più attuali, e apportare, ove possibile, delle semplificazioni;

- adeguare il nostro Statuto a quello dell'Unione delle Camere penali e, in particolare alla modifica apportata all'articolo 5 dello Statuto dell'Unione dal Congresso straordinario di Cagliari.

Il primo punto sul quale si è operato è quello relativo ai requisiti dei soci di cui all'art. 5, nell'ambito del quale si è mantenuto per gli avvocati il requisito positivo dell'esercizio continuativo dell'attività professionale in campo penale nell'ambito del Distretto della Corte d'Appello di Milano e quello negativo della non iscrizione ad altre Camere Penali. Per i praticanti avvocati si è invece rafforzato il requisito dell'esercizio dell'attività nell'ambito del distretto prevedendo la necessità di iscrizione nei registri degli Ordini appartenenti al Distretto della Corte d'Appello di Milano e lo svolgimento del praticantato presso un avvocato che abbia i requisiti per iscriversi alla Camera Penale. Si è consapevoli che in tal modo si escludono dal novero dei possibili soci tutti coloro che svolgono il praticantato mediante forme alternative all'apprendistato presso uno studio legale ma d'altra parte si ritiene più coerente che i soci della Camera Penale possano e debbano essere gli avvocati e i loro praticanti e non un semplice iscritto ad una scuola di specializzazione o un tirocinante presso un ufficio giudiziario.

Si è scelto inoltre di non fare riferimento nello statuto alla "specializzazione" anche in ragione dell'incertezza sui requisiti e sui tempi di attuazione di tale normativa.

La verifica sulla sussistenza originaria dei requisiti è stata mantenuta in capo al Consiglio Direttivo, così come è stata mantenuta quella sul mantenimento nel tempo dei requisiti, mentre è stata modificata la procedura di reclamo da parte dell'interessato e quella da seguirsi in caso di perdita successiva dei requisiti del socio e da attivarsi a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7. Si è infatti ritenuto di sottrarre la materia alla competenza dell'Assemblea dei Soci, la cui pubblicità potrebbe scoraggiare eventuali reclami o addirittura trasformare la procedura in una sorta di "gogna" e di affidarla al Comitato dei Saggi, che si è però ritenuto di prevedere di nomina assembleare e non più consiliare, al fine di garantirne maggiormente l'indipendenza.

A tale scopo si è modificato, oltre che l'art. 9, lett. f) per prevedere l'elezione del Comitato dei Saggi da parte dell'Assemblea, anche l'art. 24 dello Statuto per disciplinare la procedura che il Comitato dei Saggi seguirà nel caso in cui venga investito della questione riguardante la mancanza o la perdita di un requisito del socio. Le altre attribuzioni del Comitato dei Saggi sono rimaste invariate.

In ordine ai requisiti del socio e al loro mantenimento si è mantenuto l'obbligo di versamento della quota associativa che si è però fissato al 31 dicembre di ogni anno, in modo da armonizzare lo statuto alla disposizione di cui all'art. 5 dello Statuto dell'Unione delle Camere Penali. L'opportunità di fissare un simile termine è stata oggetto di visioni contrastanti in seno alla Commissione, sembrando illogico ad alcuni membri che il termine per il versamento della quota venisse fissato alla fine dell'esercizio sociale. Ha tuttavia prevalso la formulazione che si propone al Direttivo, in quanto si tratta pur sempre di un termine ultimo e in quanto si ha l'impressione che si vada sempre più consolidando la prassi e l'interesse degli iscritti a versare la quota associativa ad inizio anno, in concomitanza con l'avvio del pacchetto formativo offerto dalla nostra Camera Penale.

In relazione all'art. 7, riguardante la perdita di qualità di socio, la norma diventa più tassativa, perché il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno comporta la perdita della qualità di socio. Ciò impegnerà il Consiglio Direttivo a prestare attenzione alle iscrizioni e a sollecitare i soci in caso di mera dimenticanza, come avviene del resto negli ultimi anni, e dall'altro i soci comunque hanno la possibilità di discuterne davanti al Comitato dei Saggi, in caso di "contestazione".

Questo meccanismo consente a giudizio della Commissione maggiore chiarezza nel periodo delle elezioni per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti dell'elettorato attivo e passivo, ed evita alcune problematiche alle quali si è assistito nel passato a causa del mancato pagamento della quota associativa di una annualità.

Gli organi dell'associazione rimangono sostanzialmente inalterati. L'art. 8 è stato riscritto semplificando l'elencazione e prevedendo il mantenimento della qualifica di "organo" all'Assemblea dei soci e al suo Presidente. Sono stati eliminati dall'elencazione degli organi sociali il Presidente supplente dell'assemblea e il segretario del Presidente dell'Assemblea dei soci. Si è invece mantenuta la qualifica di organo associativo al Segretario del Consiglio Direttivo, ma la si è disgiunta da quella di Tesoriere che rappresenta un organo a se stante, in linea con il proposito di armonizzare lo Statuto a quello dell'Unione. Ciò non esclude che le qualifiche di Segretario e Tesoriere del Consiglio Direttivo possano essere necessariamente coincidenti, ma nemmeno ne prevede la necessità come nella precedente formulazione. Si è ritenuto che in tal modo si consenta al Consiglio Direttivo una maggior elasticità nella ripartizione delle cariche.

Si è mantenuto l'obbligo statutario di convocare l'assemblea almeno una volta l'anno, ma si è ritenuto opportuno fissare un termine certo entro il quale convocarla: il 31 luglio di ogni anno facendolo coincidere con quello entro il quale il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'Assemblea i rendiconti consuntivi e preventivi. A tale fine si è ritenuto di ufficializzare la prassi in vigore inserendo nell'art. 18 sui compiti del Consiglio Direttivo il termine del 31 luglio per la presentazione dei rendiconti all'Assemblea.

La previsione di un termine certo entro il quale convocare l'Assemblea dei soci, inoltre, consente ad avviso della Commissione di rafforzare l'autonomia dell'Assemblea rispetto al Consiglio Direttivo, con un Presidente che, ai sensi del nuovo testo dell'art. 19 che si propone, resterà in carica per due anni con una scadenza indipendente da quella del Direttivo; l'elezione del Presidente infatti viene prevista all'assemblea annuale di luglio. Ciò, ritiene la Commissione, risolverebbe alcune problematiche riguardanti la nomina e la scadenza annuale del Presidente dell'Assemblea dei soci, che, attualmente, è collegata alla elezione del Consiglio Direttivo, ed è accaduto che alla prima assemblea successiva alla elezione del Consiglio Direttivo non ci fosse il Presidente dell'Assemblea.

La scelta di attribuire maggiore autonomia all'Assemblea e al suo Presidente è indubbiamente anche il frutto della constatazione che negli ultimi tempi la partecipazione alle Assemblee dei soci è sempre più scarsa. L'auspicio è che alla maggiore autonomia dell'Assemblea si accompagni anche un maggior attivismo del suo Presidente che possa contribuire a riavvicinare gli iscritti a tale organo sociale.

Allo stesso ambito problematico è da ricondurre la modifica proposta in tema di soppressione del quorum costitutivo dell'assemblea ordinaria, mediante eliminazione del comma due dell'attuale articolo 11. Per converso si è inteso presidiare l'assemblea straordinaria con un quorum costitutivo del 15% degli iscritti, previsto all'art. 13 del nuovo testo che si propone al Consiglio Direttivo.

In tema di deleghe ai soci per la votazione in assemblea si è ritenuto di elevarle a due per le sole votazioni palesi.

Tra i compiti dell'Assemblea ordinaria, come anticipato, è stato poi aggiunto quello di nominare ogni biennio i membri del Comitato dei Saggi, nonché quello di eleggere i delegati al Congresso dell'Unione delle Camere Penali, istituzionalizzando la prassi da sempre seguita. Si è inoltre convenuto sull'opportunità di eliminare dall'art. 12 l'ultimo comma, inserito ad hoc in passato per consentire all'allora Presidente della Camera Penale di assumere la carica di Presidente del Consiglio delle Camere Penali.

Rilevanti modifiche sono state proposte in tema di elettorato attivo e passivo in materia di elezione del Consiglio Direttivo. All'art. 14 e all'art. 16 si è infatti stabilito che possano partecipare alle

elezioni del Consiglio Direttivo solo i soci che siano iscritti all'Associazione da almeno tre anni consecutivi e siano in regola con il versamento delle quote associative dei due anni precedenti quello in cui si tengono le elezioni. Tale scelta è stata motivata dalla modifica del termine ultimo al 31 dicembre per il versamento della quota associativa. Si è posti infatti il problema di evitare che tale dilatazione di termine consenta la partecipazione alle elezioni del Consiglio direttivo di soci di recente iscrizione. Solo tale termine garantisce infatti che alle elezioni partecipino i soci iscritti continuativamente da più di un anno rispetto al momento in cui si svolgono le elezioni. Un termine minore consentirebbe infatti ad un neo iscritto, ad esempio di iscriversi, a dicembre versando la quota associativa, rinnovare l'iscrizione a gennaio versando la quota annuale e partecipare alle elezioni in ipotesi previste per il mese di febbraio.

La Commissione si è trovata unanimemente d'accordo nel non prevedere il voto di lista. Il sistema delle preferenze dei singoli candidati sembra infatti essere il migliore perché garantisce la libertà di voto, e comunque non preclude ai singoli di condividere un programma. Pur tuttavia gli elettori possono scegliere di votare i singoli candidati.

Si è inoltre ritenuto di semplificare l'ultimo comma dell'art. 16 riguardante il termine per le candidature, che attualmente consente di presentare la candidatura all'Assemblea che indice le elezioni, e successivamente al Comitato Elettorale fino alle ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per le elezioni, prevedendo quale unico termine finale per la presentazione delle candidature quello dell'Assemblea elettorale, in quanto scelta di trasparenza che consente agli elettori di conoscere con adeguato anticipo i nomi dei candidati e i programmi.

È stata mantenuta l'ipotesi di incompatibilità della carica di membro del Consiglio Direttivo con altre cariche elettive in altri organismi rappresentativi della categoria forense. La Commissione si è invece divisa sull'opportunità di prevedere o meno una causa di incompatibilità in caso di elezione di un componente del Consiglio Direttivo in altro organismo di tipo politico, come accaduto recentemente. Da un lato, infatti, tale circostanza ha sollevato critiche e sospetti di parzialità nel consigliere eletto in un organismo politico, dall'altro lato a favore del non prevedere una causa di incompatibilità militano gli stessi scopi dell'associazione di promozione di iniziative a tutela della funzione difensiva e del giusto processo, istanze che possono e devono trovare stimolo anzitutto negli organi costituzionali rappresentativi nell'ambito dei quali gli iscritti alle Camere Penali e i membri dei Consigli Direttivi ben potrebbero farsi promotori delle istanze delle Camere Penali stesse. Vista la delicatezza della questione si è tuttavia deciso di rimettere la scelta a questo Consiglio Direttivo.

Il testo dell'art. 17 è stato adeguato alla scissione tra Segretario e Tesoriere del Consiglio Direttivo proposta all'art. 8 ed è stato eliminato il riferimento numerico dei componenti del Comitato Scientifico. Il comma 2 dell'attuale articolo 17 dello Statuto prevede un caso piuttosto particolare

riguardante il diritto di far parte del Consiglio Direttivo, se già non ne fa parte, ma senza diritto di voto, del rappresentante dell'Associazione presso l'Unione delle Camere penali Italiane. Si propone di eliminarlo, non consentendo a persone estranee al Direttivo la partecipazione, fermo restando che il Direttivo nell'ambito della sua attività ha la facoltà di invitare terzi a partecipare al Consiglio, a scopo consultivo, per attuare gli scopi dell'Associazione.

La Commissione si è interrogata sull'opportunità di mantenere la previsione dell'art. 23 relativo al "Centro Studi Giuridici Sergio Ramajoli". Si è infatti osservato che di fatto l'Associazione non ha mai utilizzato tale denominazione per il conseguimento degli scopi e ci si è chiesti se non fosse opportuno eliminare l'art. 23 e utilizzare tale denominazione in relazione al Comitato Scientifico. La scelta della Commissione è stata quella di comunque conservare il valore storico della denominazione, legata alla figura dell'avv. Sergio Ramajoli, illustre giurista del foro milanese scomparso nell'agosto del 1997, che sempre si è impegnato nel diritto di difesa con determinazione e senza compromessi, rimettendo la decisione finale al Consiglio Direttivo.

Con riferimento all'art. 25, relativo al Comitato Scientifico si è indicato il numero in 10 componenti, si è eliminata la possibilità di utilizzare la denominazione "Centro Studi Giuridici Sergio Ramajoli", coerentemente alla scelta di cui al punto che precede e si è eliminato il quarto comma, inerente le funzioni consultive del Comitato Scientifico mediante la partecipazione al Consiglio Direttivo, essendo una previsione superflua ed essendo nei poteri del Consiglio Direttivo quello di convocare terzi a scopo consultivo.

Si è inoltre modificato il quinto comma, inerente le spese del Comitato Scientifico, eliminando l'espressione "effettuata dal Comitato Scientifico", in quanto tutte le spese devono essere previamente autorizzate dal Presidente o dal Tesoriere, e non a posteriori, evidenziando che sono i soli soggetti deputati in materia di gestione del patrimonio sociale, e dunque eliminando il riferimento ad altri eventuali delegati.

Ilario Albertella

Fabio Belloni

Paolo della Sala

Stefania Farnetani

Stefano Lalomia

Salvatore Scuto